

# Controlli sul lavoro

**Opposizione all'ingiunzione: iniziativa valida se avviata entro 30 giorni dalla notifica del verbale  
La procedura si allinea a quella già in vigore per il contenzioso su contributi e premi**

LA DECORRENZA

**6 ottobre 2011**

A tutti gli accertamenti ispettivi è ora applicabile il rito del lavoro

DALL'ESTERO

**60 giorni**

I residenti all'estero hanno tempi raddoppiati per fare ricorso

## Dopo la verifica l'azienda si difende punto per punto

**Domande, prove, istanze istruttorie subito precisate per evitare blocchi**

PAGINA A CURA DI  
**Mauro Parisi**

Cambiano le strategie di fronte al giudice nelle difese sui controlli in materia di lavoro. Mandata in pensione la vecchia procedura speciale e "acceleratoria" prevista dalla legge 689/81, dal 6 ottobre scorso - con l'entrata in vigore del Dlgs 150/2011 sulla riduzione e semplificazione dei procedimenti civili - anche i giudizi che conseguono alle verifiche ispettive su eventuali illeciti amministrativi sul lavoro compiute dai funzionari degli Istituti di previdenza, ispettori del Lavoro, Guardia di finanza, Carabinieri, agenzia delle Entrate eccetera sono assoggettati alle regole stabilite per il processo del lavoro e previdenziale.

Una novità che, se da un lato rende omogeneo il processo sulle ispezioni del lavoro a quanto già stabilito per le verifiche su contributi e premi, dall'altro rende soprattutto necessaria una presenza più "tecnica" e responsabile di quanti intenderanno ricorrere, anche personalmente (co-

me ancora ammesso), in sede giudiziale. La maggiore attenzione richiesta è dovuta, in particolare, alla necessità di sapere precisare compiutamente e da subito - a pena di "blocchi" successivi, se non addirittura di rigetto delle istanze - domande, motivi, eccezioni e istanze istruttorie. Alle eventuali carenze relative alle richieste del ricorrente, anche riguardo alle prove da acquisire, non potrà più supplire, come in passato, l'intervento diretto del giudice.

Nel vecchio processo, infatti, il tribunale poteva disporre, pure d'ufficio, i mezzi di prova ritenuti necessari, tra cui la citazione di testimoni senza la formulazione dei puntuali capitoli (ossia le domande predefinite per iscritto) su cui fossero chiamati a rispondere. Libertà di azione era altresì lasciata al tribunale al momento della decisione: la sentenza poteva annullare in tutto o in parte l'ordinanza, volendo con una decisione d'"equità" capace di modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta.

Come confermato dalla circolare 28/2011 del Lavoro, la riforma del processo civile, consolidando orientamenti giurisprudenziali sempre più marcati, prevede oggi che il procedimento di opposizione all'ordinanza-ingiunzione (naturale "sbocco" a

cui giungono i verbali dei funzionari che contestano illeciti amministrativi sul lavoro, che non siano oggetto di ottemperanza o archiviazione) deve rispondere innanzitutto ai principi della domanda. Ossia, in particolare modo:

1) alla corrispondenza tra ciò che è richiesto dalla parte ricorrente e la pronuncia del giudice;

2) all'impossibilità per il giudice di rilevare ragioni di invalidità del provvedimento opposto o del procedimento sanzionatorio, diverse da quelle dedotte dalla parte nel ricorso.

Di speciale utilità per quanti intendono difendersi senza avvocato, è la previsione che il ricorso può essere proposto anche a mezzo del servizio postale. Ciò deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, oppure entro 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Anche dopo la riforma il solo ricorso tempestivo non sospenderà l'esecuzione dell'ordinanza opposta. Ma se in precedenza il giudice, concorrendo gravi motivi, poteva disporre la sospensione con propria ordinanza inoppugnabile, ora sarà necessaria una domanda espressa dell'azienda ricorrente, si dovranno sentire le parti e dovranno ricorrere gravi e circostanziate ragioni. Una previ-

sione, quest'ultima, che intende disincentivare i ricorsi privi di reale fondamento.

Sulle sanzioni amministrative, peraltro, come conferma il ministero del Lavoro, non può correre alcun accordo transattivo con l'amministrazione, data la loro natura di pena e l'indisponibilità del credito pecuniario dovuto a tale titolo. Sempre per il Lavoro, con la riforma si attua un via libera alla possibilità che il giudice senta i lavoratori a cui si riferiscono i provvedimenti assunti dagli ispettori, dato che fino a oggi, nei processi aventi ad oggetto i controlli, essi erano ritenuti incapaci a testimoniare.

Per chi ha subito ispezioni e non intende attendere o affrontare l'alea (e i costi) del giudizio, restano comunque fin da subito aperte le vie alternative - e, comunque non preclusive di successive impugnazioni di fronte al giudice - del ricorso amministrativo. In materia di controlli sul lavoro il principale e "tipico" resta quello che proponibile al Comitato regionale per rapporti di lavoro istituito presso le sedi regionali del Lavoro o degli assessorati competenti. Per la presentazione di questo come per altri ricorsi relativi al lavoro, la proposizione attraverso la posta elettronica è oggi consentita o, addirittura, l'unica ammessa.

## Istruzioni per l'uso



### I punti chiave

#### REGOLE AD HOC PER I RICORSI AMMINISTRATIVI

##### **Circolare n. 16/2010 - ministero del Lavoro**

Inoltre attraverso la posta certificata, all'indirizzo delle Direzioni regionali, dei ricorsi al Comitato regionale per i rapporti di lavoro

##### **Circolare n. 32/2011 - Inps**

Attraverso l'accesso al sito dell'Inps con Pin rilasciato all'Istituto, è possibile proporre ricorsi online. Si tratta dell'unico sistema consentito oggi per ottenere decisioni amministrative

**Circ. Inail 17.7.2009 n. 7311**  
Tutti gli utenti registrati in «Punto cliente», possono presentare ricorsi su classificazione e variazione di tariffa e ricevere un'email di conferma

##### **Note congiunte Lavoro/Inail 13.12.2010 e 26.7.2011**

Interoperabilità informatica tra Lavoro e Inail sui ricorsi in materia di diffida ad adempiere l'obbligo di denuncia assicurativa

## Il decalogo delle novità di fronte al giudice

### 01 DECRETO LEGISLATIVO 150/2011



Il decreto attuativo della legge 69/2009 ha operato il riordino del processo civile in soli tre riti: rito ordinario di cognizione, rito del lavoro, rito sommario di cognizione

### 02 NUOVO GIUDICE, NUOVO RITO



Dal 6 ottobre 2011, ai sensi dell'articolo 6, Dlgs 150/2011, nei giudizi relativi agli accertamenti ispettivi sul lavoro non trova più applicazione il rito speciale della legge 689/81, ma il rito del lavoro

### 03 CONTENZIOSI INTERESSATI DALLE NOVITÀ



Quelli che nascono da verbali di contestazioni di illeciti di lavoro di ministero Lavoro, Guardia di finanza, Carabinieri, Polizia, agenzia Entrate, agenzia Dogane, Istituti di previdenza

### 04 LEGITTIMAZIONE A STARE IN GIUDIZIO



Gli interessati (trasgressori, aziende obbligate in solido) possono stare in giudizio anche personalmente, senza avvocato, o a mezzo di un procuratore speciale

### 05 MODALITÀ DEL RICORSO



Il ricorso si presenta con deposito nella cancelleria del giudice competente. È espressamente previsto che possa essere inviato anche per posta

### 06 TERMINI DEI RICORSI



Il ricorso va presentato a pena di decadenza entro 30 giorni dal ricevimento dell'ordinanza-ingiunzione. Il termine è di 60 giorni se si risiede all'estero

### 07 ISTANZE, ECCEZIONI E MOTIVI PRECISI FIN DALL'INIZIO



A pena di decadenza chi intende ricorrere e l'amministrazione devono precisare fin dall'inizio cosa si chiede al giudice e quali sono le ragioni fondanti. Il giudice non può più "supplire" per eventuali carenze

### 08 RICHIESTE ISTRUTTORIE E PROVE



Anche le istanze istruttorie vanno formulate compiutamente negli atti con cui le parti si costituiscono in giudizio. Sull'eventuale difetto il giudice non può più intervenire "liberamente" come in passato

### 09 LAVORATORI COME TESTIMONI



Per la circolare 28/11 Lavoro, con la riforma viene risolto il problema dell'incompatibilità a testimoniare dei lavoratori, ritenuta sussistente in passato con il rito della legge 689/81

### 10 SOSPENSIONE DELL'ESECUTIVITÀ DELL'ORDINANZA



Al fine di disincentivare i ricorsi infondati, per sospendere l'esecutività dell'ordinanza è ora necessaria una domanda espressa, e solo in presenza di gravi e circostanziate ragioni, su cui il giudice, di norma, decide sentite le parti e non più d'ufficio

# Ricorsi al Comitato regionale completi di atti e motivazioni

In caso di controlli sul lavoro il ricorso amministrativo più frequente è quello deciso dal Comitato regionale per i rapporti di lavoro. Grazie all'estensione operata dalla prassi, non solo esso può avere a oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro considerati dagli ispettori, ma anche ulteriori profili di irregolarità formale e procedimentale dell'atto impugnato, un verbale ispettivo o un'ordinanza-ingiunzione. Ma come va redatto un ricorso al Comitato che sia valido e, possibilmente, utile?

Innanzitutto, deve essere valutato l'oggetto fondamentale del ricorso. Se si verte in materia diversa da qualificazioni di rapporti di lavoro operate dagli ispettori, l'eventuale impugnazione al Comitato sarà dichiarata inammissibile. Saranno però possibili, per esempio, i ricorsi previsti agli organi competenti dell'Inps (ad esempio sgravi, inquadramenti previdenziali, imponibili non dichiarati eccetera), dell'Inail (ad esempio applicazione della tariffa, inquadramento per datori di lavoro privi di posizione Inps eccetera), del Lavoro (ad esempio obbligo assicurativo eccetera) o degli altri organismi di enti previdenziali.

In un ricorso al Comitato devo-

no quindi trovare "posto", a pena di inammissibilità o rigetto tutti i punti evidenziati qui di seguito (e illustrati nello schema esemplificativo qui sotto):

- l'indicazione del competente Comitato (quello della Regione in cui si trova l'ufficio che ha proceduto);
- il tipo di ricorso che si intende azionare, ossia ai sensi dell'articolo 17, Dlgs 124/2004;
- il nominativo di chi ricorre e sottoscrive l'atto e della qualità in forza di cui propone ricorso (ad esempio legale rappresentante, procuratore eccetera);
- gli estremi dell'atto impugnato (data, numero di protocollo eccetera) e la sintesi degli esiti dell'accertamento;
- i motivi, in via preliminare rispetto al merito dell'accertamento ispettivo e assorbenti ogni ulteriore, per cui esso va annullato (ad esempio improcedibilità, decadenze eccetera);
- i motivi di merito dell'accertamento ispettivo per cui la qualificazione del rapporto di lavoro non può dirsi corretta;
- i motivi di diritto per cui gli ispettori avrebbero violato o falsamente applicato una norma, una circolare o un contratto;

● le conclusioni di accoglimento del ricorso (ad esempio richiesta di annullamento, totale o parziale, eccetera);

● l'indicazione di eventuali allegati documentali (ad esempio quelli non considerati dagli ispettori eccetera);

● il luogo e la data in cui viene redatto il ricorso;

● la sottoscrizione dell'atto da parte del ricorrente.

Per non rischiare che il Comitato regionale dichiari l'inammissibilità del ricorso, almeno un motivo di merito o di diritto deve riguardare la sussistenza o qualificazione di rapporti di lavoro. Perché non venga dichiarata l'improcedibilità del ricorso, occorre sia promosso e inviato entro 30 giorni perentori dalla notifica del verbale di accertamento ispettivo o dell'ordinanza-ingiunzione (termine sospeso nel caso in cui il verbale preveda la possibilità di regolarizzare le violazioni). In questo caso il termine per impugnare di fronte al Comitato regionale riprende a decorrere trascorsi 45 giorni. L'eventuale rigetto del ricorso - se generico e di stile, ma anche per mero silenzio - si può riflettere in ulteriori motivi di impugnazione di fronte al giudice.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Nuovi canali

# Richieste di revisione con invio telematico

Si fa sempre più telematica la via dei ricorsi amministrativi in materia di lavoro e previdenza. Anzi, in alcuni casi essa rappresenta l'unica strada attraverso cui portare all'attenzione dell'amministrazione le proprie ragioni e richieste di revisione. Anche in materia di controlli sul lavoro. Il ministero del Lavoro ha stabilito - a partire dalla circolare 16 del 2010 - che la trasmissione a mezzo di posta elettronica certificata si considera equivalente alla presentazione personale o a mezzo posta ordinaria del ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro o al Direttore regionale del Lavoro. I ricorsi amministrativi, perciò, possono essere validamente inoltrati agli indirizzi di posta istituzionali delle sedi regionali del lavoro (ad esempio: DRL.Lombardia@mailcert.lavoro.gov.it).

Ancora più netta la via prescelta dall'Inps. Dal 21 febbraio 2011, dopo 60 giorni di transizione e di "doppio canale", l'istanza concernente ricorsi amministrativi aventi a riferimento controversie in materia di previdenza e assistenza - anche generate da controlli, ma diverse dalla mera qualificazione di rapporti lavorativi - non può che avvenire attraverso una delle seguenti modalità telematiche:

- in via diretta da parte del cittadino, dotato di Pin rilasciato dall'Istituto, tramite accesso al sito [www.inps.it](http://www.inps.it) e, quindi, ai servizi online;
- tramite i patronati e gli altri soggetti abilitati all'intermediazione (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati ecc, ai sensi della legge 12/79), sempre attraverso i servizi telematici dell'Istituto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## La compilazione corretta

### AL COMITATO REGIONALE PER I RAPPORTI DI LAVORO

Ricorso ex articolo 17, Dlgs 124/2004

Il sottoscritto ..... nato a ..... il ..... residente a .....  
in qualità di, propone ricorso ai sensi dell'articolo 17, Dlgs 124/2004,

AVVERSO

il verbale di accertamento ispettivo n. .... del ..... notificato in data ..... dai funzionari di .....  
con cui si contestavano le violazioni di ..... e si rilevavano i mancati versamenti  
contributivi ..... in ragione della ritenuta sussistenza e qualificazione dei rapporti di lavoro  
che si suppongono accertati presso l'azienda .....  
\*\*\*\*

Gli esiti del procedimento sanzionatorio non possono essere condivisi per seguenti motivi

IN VIA PRELIMINARE E ASSORBENTE

NEL MERITO

IN DIRITTO

PQM

si chiede l'annullamento del verbale di accertamento oggetto del presente ricorso

Si allegano:

1) .....  
....., II

Il ricorrente